

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1061-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 1° luglio 1960

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1962
(V. Stampato n. 2320)*

d'iniziativa dei senatori CESCHI, RUSSO e VENUDO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 marzo 1962*

Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma »

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

I contributi dello Stato e degli Enti locali stabiliti dalla legge 28 giugno 1956, n. 704, a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (Triennale di Milano) » ed « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », per gli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, sono prorogati per l'esercizio finanziario 1960-61.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

I contributi dello Stato e degli Enti locali stabiliti dalla legge 28 giugno 1956, n. 704, a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (Triennale di Milano) » ed « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », per gli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, sono prorogati per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62.

Segue: (Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

È concesso all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » un contributo straordinario di lire 126.300.000 allo scopo di colmare il *deficit* delle manifestazioni artistiche svolte nel periodo dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1959, importo da stanziarsi nel bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-1961.

Art. 3.

Alla copertura della spesa di lire 264 milioni e 200.000 a carico dello Stato per l'esercizio finanziario 1960-61 per la proroga dei contributi di cui all'articolo 1, e cioè: lire 72 milioni e 900.000 a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »; lire 50 milioni a favore dell'Ente autonomo « La Triennale di Milano » e lire 15 milioni a favore dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », nonché per lire 126.300.000 di cui all'articolo 2, a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », si provvederà a carico del fondo speciale per fare fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Segue: (Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » è aumentato, per l'esercizio finanziario 1961-1962, di lire 20 milioni.

È concesso all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » un contributo straordinario, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, di lire 160.300.000, di cui lire 146.300.000 allo scopo di colmare il *deficit* delle manifestazioni artistiche svolte nel periodo dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1960, e lire 14.000.000 per l'organizzazione del Festival di musica contemporanea che ha avuto luogo nella primavera 1961.

Art. 3.

Alla copertura della spesa di lire 137 milioni e 900.000 a carico dello Stato per la proroga dei contributi di cui all'articolo 1 per l'esercizio finanziario 1960-1961, e cioè: lire 72 milioni e 900.000 a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »; lire 50 milioni a favore dell'Ente autonomo « La Triennale di Milano » e lire 15 milioni a favore dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », si provvederà a carico del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio suddetto.

Alla copertura della spesa di lire 157 milioni e 900.000 a carico dello Stato per la proroga dei contributi di cui all'articolo 1 per l'esercizio finanziario 1961-62, e cioè: lire 92 milioni e 900.000 a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »; lire 50 milioni a favore dell'Ente autonomo « La Triennale di Milano » e lire 15 milioni a favore dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », si

Segue: (Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Segue: (Testo approvato dalla Camera dei deputati)

provvederà a carico del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio suddetto.

Alla copertura della spesa di lire 160 milioni e 300.000, di cui all'articolo 2, si provvederà, per lire 126 milioni e 300.000 a carico dell'anzidetto fondo, e per lire 34 milioni con riduzione di pari importo del capitolo n. 150 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Identico.